



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 1189/2021 R.G.V.G.

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile (con provvedimento dell'11.6.2021);

letta la proposta di accordo di composizione della crisi formulata da D'OSTILIO DOMENICO, nato a Teramo il 16.04.1975, Cod. Fisc. DST DNC 75D16 L103X, per sé e quale titolare dell'omonima impresa individuale artigiana avente partita Iva n. 07663090723 e sede in Molfetta alla Contrada Vicinale Anna Maria s.n.c., depositata il 26.5.2021;

letta l'allegata relazione, ex art. 9 l.3/2012 dell'avv. Eliana Gargiulo, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC di Trani", con attestazione circa la sussistenza, in capo a D'OSTILIO DOMENICO, dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e con giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dall'istante, nonché sulla fattibilità e convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

letta la relazione definitiva depositata il 5.10.2021 dall'avv. Eliana Gargiulo, ai sensi dell'art. 12, co.1, ultimo inciso, l.3/2012, che ha attestato che è stata raggiunta la maggioranza (nella misura del 98%) dei crediti ammessi al voto (deducendo: *"In data 01.09.2021, la sottoscritta Professionista, quale Gestore della Crisi, riceveva da parte del Creditore INPS, a mezzo p.e.c., dalla casella direzione.provinciale.bari@postacert.inps.gov.it, la dichiarazione manifesta di dissenso alla proposta; - In data 06.09.2021, riceveva da parte dell'avv. Maria Goffredo, nell'interesse del Creditore CASSA EDILE DI BARI, una comunicazione contenente osservazioni alla proposta, corredata da allegati, afferenti alla natura del proprio credito (di cui veniva dato atto all'udienza del 16.09.2021) ma prive della dichiarazione espressa prevista dall'art. 11 L. n. 3/2012. Si precisa che in materia di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'art. 11 della L. n. 3 del 2012 sancisce il principio del "silenzio adesivo" e "dissenso manifesto". Ne discende che, in caso di omessa espressione della dichiarazione prescritta dal ridetto art. 11, la proposta deve intendersi approvata così come comunicata, non essendo ammessa alcuna interpretazione della norma (in clars non fit interpretatio). In data 16.09.2021 (giorno dell'udienza) la sottoscritta Professionista riceveva una comunicazione a mezzo p.e.c. dall'avv. Antonio Bove dall'indirizzo avv.antonio.bove@postacert.inps.gov.it, privo di procura, con la quale si trasmetteva una "precisazione del credito con relativa documentazione". - Nulla perveniva da parte degli ulteriori creditori interessati, Agenzia delle Entrate e Riscossione e Agenzia delle Entrate, sicché deve ritenersi formato sulla proposta il silenzio adesivo. A mente dell'art. 11, co. 2, ai fini dell'omologazione, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Con riferimento alla debitoria del sig. D'Ostilio, i crediti sono rappresentati in percentuale - arrotondata - come segue: □ AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE: 81% □ CASSA EDILE DI BARI: 10% □ AGENZIA DELLE ENTRATE: 7% □ INPS: 2% Alla luce di quanto esposto, entro il termine concesso dal G.D. con decreto del 12.06.2021, la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto ha rappresentato il 98%. In ottemperanza all'ordine del*



4) Affida al Gestore della crisi, avv. Eliana Gargiuolo, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente e di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 l.3/2012.

5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, avv. Eliana Gargiuolo.

Trani, 5.10.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe G. Infantini

